



Comune di Padenghe sul Garda

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Barbieri 3 - CAP 25080

tel. 030.9995630 fax 030.9907246

C.F. 00855780177 – P.IVA 00583110986

UFFICIO TECNICO

APPALTO

SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE

01 GENNAIO 2023 – 31 DICEMBRE 2024

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Padenghe sul Garda, 15/11/2022.

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Responsabile Ufficio Lavori Pubblici

Geom. Silvia Festa

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente capitolato l'esecuzione del servizio di pulizia e disinfezione giornaliera, dal lunedì al sabato, integrato da lavori periodici di pulizia a fondo necessari per il regolare mantenimento degli edifici in uso all'Amministrazione aggiudicatrice, da effettuarsi con materiali, attrezzature e personale dell'Appaltatore, in modo accurato e diligente per mantenere un alto grado di decoro degli ambienti, secondo le modalità di cui al presente capitolato, negli edifici comunali, con le frequenze e le modalità indicate negli articoli successivi.

L'appalto è costituito dai seguenti servizi:

- pulizia ordinaria;
- pulizia a chiamata;

Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nella documentazione di gara, delle normative vigenti in materia di prevenzione, sicurezza, igiene e tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, altresì, degli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalle imprese di pulizia anche se soci di cooperative

Gli indirizzi e le superfici degli edifici oggetto dei servizi devono essere oggetto di sopralluogo diretto da parte dell'appaltatore, pertanto le relative offerte si intenderanno riferite complessivamente a tutte le superfici da pulire (orizzontali e verticali) ed alla globalità delle prestazioni indicate.

Le attività comprese nell'appalto sono indicate dal D.M. 7 luglio 1997, n. 274 all'art.1 e dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto indicato dal D.Lgs. n. 81/08, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, nonché dal Protocollo Condiviso e delle Circolari del Ministero della Salute, quali misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione dell'epidemia derivante dal virus Covid-19 (<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus>).

All'interno del servizio sono comprese:

- pulizia delle aree esterne di pertinenza degli edifici dei vialetti e delle scale di accesso, nonché dei passi carrai;
- collocamento nel punto di ritiro nei giorni stabiliti dei rifiuti raccolti durante le attività di pulizia (indifferenziato, carta, plastica);
- fornitura e distribuzione materiale igienico;
- manutenzione e rifornimento vari dispenser (distributori saponi liquidi, raccoglitori carta e assorbenti, porta carta asciugamani, carta igienica, ecc.);

Nell'importo contrattuale sono comprese altresì prestazioni a richiesta per interventi di pulizia straordinaria nel limite delle **30 ore** annue, la cui remunerazione è già compresa nell'ammontare dell'appalto e nel canone e senza che l'appaltatore possa avanzare richieste di compensi aggiuntivi.

Le prestazioni del presente appalto consistono in:

- ATTIVITÀ DI PULIZIA: complesso di procedimenti e operazioni finalizzati a rimuovere lo sporco da qualsiasi superficie, senza deteriorarla, al fine di rendere gli ambienti idonei alla fruizione delle persone che li utilizzano;
- ATTIVITÀ DI DISINFEZIONE: complesso dei procedimenti e operazioni che, mediante l'uso di prodotti disinfettanti, inattivano la carica infettiva di microrganismi potenzialmente patogeni.

Tali attività potranno essere di carattere ordinario ovvero richieste quali interventi straordinari a chiamata.

Gli interventi straordinari potranno avere ad oggetto anche le ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE, da effettuarsi nel rispetto delle normative di ambito nazionale, regionale ed in coerenza con i protocolli e le circolari emanate dall'autorità sanitaria. Tali interventi saranno di volta in volta concordati con i Referenti dell'appalto. Per prestazioni di maggiore complessità o che richiedano l'utilizzo di particolari attrezzature non ricomprese tra quelle proposte per l'esecuzione dell'appalto ordinario, l'Amministrazione richiederà specifico preventivo. Tali interventi, così come altre eventuali prestazioni straordinarie che si rendessero necessarie durante l'esecuzione del presente appalto, saranno autorizzati entro i limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. La Amministrazione aggiudicatrice si riserva comunque la facoltà di far eseguire il predetto servizio ad altra ditta opportunamente selezionata.

Le finalità generali del servizio sono:

- pulizia e decoro degli immobili comunali;
- corretto adempimento degli obblighi di legge per quanto concerne le condizioni igieniche e sanitarie di tutti i locali;

- erogazione, nell'interesse di tutti i fruitori degli stabili oggetto del presente appalto, di un servizio di pulizia che garantisca continuativamente un adeguato livello igienico di tutti i locali e spazi;
- contribuire al contenimento e al contrasto della diffusione della pandemia da Covid-19.

L'appalto è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio di utilità pubblica e non può essere per nessuna ragione sospeso o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore (calamità naturali, provvedimenti di polizia, ecc.). In caso di sciopero generale o di categoria, l'appaltatore è tenuto a darne formale preavviso nei tempi di legge e comunque rispettare tutte le norme inerenti i servizi di pubblica utilità (L. 146 del 12.06.1990).

Qualora la Società Aggiudicataria decida di recedere dal contratto per qualsiasi motivo, prima della naturale scadenza, verrà addebitata una penale quale risarcimento danni e spese per l'indizione di una nuova gara di appalto, nonché tutte le spese relative al maggior onere del servizio di pulizia che dovrà essere eventualmente affidato ad altra impresa, al fine di garantirne la continuità.

Articolo 2 – DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI E DEL SERVIZIO

Le strutture oggetto dell'appalto sono:

- 1) SEDE MUNICIPALE (VIA BARBIERI);
- 2) BIBLIOTECA (VIA ROMA);
- 3) AMBULATORI MEDICI (PIAZZA MATTEOTTI);
- 4) PALESTRA SCOLASTICA (VIA TALINA);
- 5) SALA RIUNIONI E SALA CONFERENZE PRESSO LA EX SEDE MUNICIPALE E RELATIVI ACCESSI, PIANI 1° E 2° (PIAZZA MATTEOTTI);
- 6) SALA POLIFUNZIONALE (VIA TALINA);
- 7) SALA MORTUARIA E SERVIZI IGIENICI CIMITERO;
- 8) BAGNI LIDO COMUNALE;
- 9) TORRE CAMPANARIA DEL CASTELLO;
- 10) PARAPETTI IN VETRO SITI IN PIAZZA G. D'ANNUNZIO;
- 11) N. 4 PENSILINE AUTOBUS IN VIA BARBIERI;
- 12) AUDITORIUM E LOCALI LIMITROFI (PIAZZA D'ANNUNZIO).

In ragione della sostanziale unitarietà prestazionale del servizio oggetto di affidamento, la Amministrazione aggiudicatrice ha ritenuto di non procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, in quanto tale suddivisione non risulterebbe funzionale al coordinamento dei servizi, e complicherebbe la gestione delle attività amministrative e di controllo dell'appalto e potrebbe non risultare economicamente conveniente, in quanto un unico affidatario potrebbe conseguire delle economie di scala sui costi generali che porterebbero, indirettamente, un beneficio economico per l'Ente.

L'indizione di una gara d'appalto, in un unico lotto, consentirebbe, invece, all'Ente comunale di avere un unico interlocutore a cui affidare eventuali e urgenti servizi di sanificazione straordinaria di immobili comunali a causa dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, ovvero a cui richiedere momentaneamente delle modifiche delle prestazioni di pulizia o delle modifiche degli orari in cui eseguire le stesse all'interno dei vari immobili comunali.

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appaltatore ed a suo rischio.

Al fine di garantire un servizio di qualità, la pulizia dovrà essere eseguita con l'obbligo di utilizzo di idonee attrezzature meccaniche (es. aspirapolveri microfiltrate, ecc.).

Il servizio consiste nella pulizia di aree coperte e scoperte, con interventi di tipo ordinario.

Le pulizie dovranno essere eseguite nei modi e nelle condizioni che seguono e secondo le specifiche scritte. La frequenza dei vari interventi di pulizia nei diversi locali, distinti in giornalieri o periodiche dettagliate nel presente capitolato, può essere modificata dal responsabile tecnico secondo le esigenze dell'Amministrazione. La consistenza ed il numero degli immobili da pulire sono anch'essi riportati nel presente capitolato. L'Amministrazione Comunale può secondo le esigenze modificare, integrare o sostituire, a compensazione, le superfici attuali anche con altri plessi comunali non previsti inizialmente dal presente capitolato e/o variare le frequenze degli interventi secondo le disposizioni del responsabile del servizio.

In ordine all'attività di programmazione e controllo, per la parte di competenza della ditta esecutrice, l'azienda individua una persona referente avente le caratteristiche indicate nel capitolato.

L'accesso agli spazi comunali da parte del personale dell'Affidatario deve avvenire con le modalità

stabilite dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Le chiavi di accesso ai locali saranno consegnate con apposito verbale di consegna all'atto di avvio del servizio del contratto di appalto di pulizie.

L'Affidatario si assume la piena e completa responsabilità della loro custodia, uso improprio, eventuale smarrimento e danni diretti od indiretti che ne possono conseguire. L'Affidatario deve adottare ogni accorgimento necessario per evitare intrusioni o manomissioni con conseguente danno alle proprietà comunali o al personale dello stesso.

È assolutamente vietata la riproduzione di chiavi di accesso agli immobili del Comune.

In caso di smarrimento delle chiavi da parte del personale dell'Appaltatore, il Referente del Servizio ne darà comunicazione tempestiva al Direttore dell'esecuzione il quale valuterà se provvedere alla sostituzione delle toppe degli ingressi principali e in ogni caso fornire copia delle nuove chiavi al Referente del Servizio.

Articolo 3 - DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto ha durata di 24 mesi (2 anni) anni a decorrere dal 01 gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2024.

È contemplato il ricorso all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", così come modificato dal D.L. n. 76/2020 (L. N. 120/2020) "SEMPLIFICAZIONI". Pertanto la ditta appaltatrice si impegna comunque, anche nelle more della stipula del contratto, a prestare il servizio entro il quinto giorno successivo alla comunicazione di aggiudicazione da parte della Amministrazione aggiudicatrice, fermo restando che in mancanza della stipula del contratto sarà riconosciuto unicamente l'ammontare del servizio svolto, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Con riferimento all'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 mesi, esercitabile annualmente a discrezione della stazione appaltante, salvo clausole più favorevoli per la Amministrazione aggiudicatrice (OPZIONE DI RINNOVO).

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprese le eventuali opzioni di rinnovo esercitabile annualmente a discrezione della stazione appaltante è pari ad € 213.000,00 (comprensivo di € 2.000,00 per oneri per la sicurezza) al netto dell'IVA. Tale importo viene indicato ai fini della determinazione del valore globale dell'appalto, per l'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (individuazione della soglia di rilevanza comunitaria), ma non costituisce, in ogni caso, impegno contrattuale per la Amministrazione aggiudicatrice Comune di Padenghe sul Garda.

Articolo 4 – AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

Il servizio in oggetto verrà appaltato mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, ed aggiudicato secondo il principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all'art. 97 dello stesso Decreto, ovvero sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, conformemente ai criteri e subcriteri indicati nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta che avrà conseguito, tra quelle ritenute valide, il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica e all'offerta economica, così suddivisi:

- a) Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche da ricavarsi dalla relazione di offerta (progetto tecnico) – 70 punti;
- b) Prezzo – 30 punti.

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, i criteri fissati per l'attribuzione del punteggio tecnico indicati nel disciplinare, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Articolo 5 – IMPORTO DEL CONTRATTO. CORRISPETTIVI. PAGAMENTI

L'importo annuo presunto è stabilito in €. 53.250,00 al netto dell'IVA, comprensivi di € 500,00 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Tale importo è calcolato tenuto conto dell'erogazione delle prestazioni inerente il servizio di pulizia in base ad un costo annuo per la manodopera stimato in € 44.837,23.

Nella valutazione dell'ammontare dell'appalto sono stati considerati e pertanto inclusi gli interventi straordinari a chiamata.

L'importo complessivo presunto a base dell'affidamento è stabilito, per il periodo di 24 mesi, in € 106.500,00 (comprensivi di € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso) al netto dell'IVA, così come indicato nel prospetto seguente, avuto riguardo dei costi della manodopera e tenuto conto delle tabelle ministeriali.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo è pari ad € 213.000,00 (comprensivi di € 2.000,00 quali oneri per la sicurezza) al netto dell'IVA.

Componente	Importo annuale			
	2023	2024	PREDIODO DELL'EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO	
			2025	2026
Costo annuale manodopera	44.837,23 €	44.837,23 €	44.837,23 €	44.837,23 €
Materiali, costi generali, altri oneri e utili	7.912,77 €	7.912,77 €	7.912,77 €	7.912,77 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
TOTALE ANNUALE IVA ESCLUSA	53.250,00 €	53.250,00 €	53.250,00 €	53.250,00 €
TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	213.000,00 €			

Il suddetto importo è comprensivo delle prestazioni a richiesta per interventi di pulizia straordinaria nel limite delle 30 ore annue.

Il corrispettivo offerto si intende comprensivo di manodopera, tutti i materiali e prodotti consumabili sia dal personale dipendente della ditta che da quello fruitore dei locali oggetto del servizio, noleggio attrezzature ed ogni altro onere comunque denominato, al netto di IVA da applicarsi nelle aliquote di legge.

Il prezzo del servizio, alle condizioni del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, con l'assunzione di tutto il rischio.

Alla ditta aggiudicataria sarà erogato per il servizio in oggetto un corrispettivo sulla base di quanto indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara, suddiviso in canoni mensili posticipati, verificata la regolarità del servizio prestato.

Il corrispettivo verrà pagato sulla base delle prestazioni effettuate, mensilmente, in modo posticipato, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D. Lgs. n.192/2012, dal ricevimento della fattura al protocollo comunale, previa verifica da parte della Direzione dell'esecuzione del Servizio della conformità delle prestazioni eseguite a quanto specificato nel presente capitolato, previa acquisizione del DURC.

Ai sensi della L.136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto dovranno essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (cd "obbligo di tracciabilità") pena la risoluzione di diritto del contratto d'appalto ex art. 1456 c.c.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato dovranno essere comunicati entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Dal pagamento del canone mensile potrà essere detratto l'importo di eventuali spese per esecuzioni d'ufficio.

Al termine dell'appalto si procederà entro 60 giorni dalla presentazione dell'ultima fattura alla verifica di conformità con riferimento alla regolare esecuzione del servizio.

L'appaltatore avrà inoltre l'obbligo di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti per la "fatturazione elettronica". Sulla fattura dovrà essere riportato il codice univoco identificativo dell'ente, il codice identificativo di gara CIG e gli estremi della Determinazione di affidamento.

I pagamenti verranno corrisposti all'appaltatore al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016, per eventuale inadempimento dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai sub-fornitori.

Art. 6 – REVISIONE PREZZI

Per il primo anno del contratto, l'importo del canone offerto sarà fisso ed invariabile. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta e adeguatamente documentata dalla parte interessata, a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono gli aumenti per cui l'Appaltatore richiede l'aumento, la Amministrazione aggiudicatrice non riconoscerà l'adeguamento del prezzo.

L'eventuale revisione dei prezzi avrà luogo ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Qualora le rilevazioni delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici previste dalla normativa vigente non fossero disponibili, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI). L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

Articolo 7 – PRODOTTI E ATTREZZATURE

Sono a carico dell'aggiudicatario la fornitura e lo stoccaggio di tutti i materiali di consumo necessari al corretto uso di tutti i servizi igienici da parte del personale e dell'utenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: detergente per le mani, carta igienica, asciugamani, disinfettante tavolette wc, deodoranti per locali wc e sacchetti per la raccolta dei rifiuti), nonché la sostituzione dei materiali quali ad esempio scopini, portarotoli, dispenser del sapone qualora quelli presenti dovessero risultare inutilizzabili o danneggiati. Il materiale di consumo per i servizi igienici, la cui fornitura è totalmente a carico dell'impresa appaltatrice, dovrà essere di ottima qualità e da concordarsi con il Direttore dell'Esecuzione.

L'Appaltatore dovrà disporre, e ne dovrà fare uso, delle necessarie macchine ed attrezzature di sua proprietà nel modo più razionale, tenendo presente le possibilità proprie della meccanizzazione dei lavori di pulizia assegnati.

Prima dell'inizio del servizio dovrà fornire copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata delle attrezzature e macchinari che impiegherà e che ha già indicato nel progetto tecnico.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Le macchine e le attrezzature utilizzate dovranno rispondere alle normative di sicurezza in vigore in Italia ed alle direttive Europee. Devono essere compatibili con l'attività svolta nei vari servizi, non rumorose ed in perfetto stato di funzionamento. Anche per le macchine e le attrezzature, prima dell'inizio del servizio è obbligatorio fornire la scheda tecnica dettagliata. I materiali, i prodotti consumabili, le macchine e tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio sono a carico della Ditta. I prodotti di consumo devono essere inerti, biodegradabili, detergenti e disinfettanti ed in tutto conformi alla vigente e futura normativa igienico-sanitaria. Gli aspirapolvere, lucidatrici, macchine lavapavimenti, lavamoquette, scale, trabattelli ecc. dovranno essere a norma con tutte le disposizioni antinfortunistiche in vigore, così come tutte le altre attrezzature che verranno utilizzate. Le attrezzature e materiali potranno essere depositate in locali che verranno indicati dal Comune. È vietato utilizzare detti locali ad uso magazzino di prodotti specie se tossici od infiammabili. Sarà consentito il deposito di quantità ragionevolmente necessarie a garantire la continuità delle prestazioni.

Per quanto concerne l'utilizzo dei materiali e delle macchine, valgono le seguenti regole:

- fornire tutto l'occorrente per eseguire a perfetta regola d'arte il servizio completo di pulizia oggetto del presente contratto e specificatamente la mano d'opera, le attrezzature, i macchinari, i materiali e prodotti consumabili in quantità, tipo, qualità e caratteristiche indispensabili per una buona esecuzione dei servizi nei termini e con le modalità dettagliatamente descritte nei vari articoli del presente capitolato;

- adottare tutte le iniziative e gli accorgimenti d'uso per evitare di arrecare danni (abrasioni a superfici, colpi, scheggiature, ecc..) rimanendo inteso che l'impresa sarà tenuta a rispondere di tutti i danni provocati dall'utilizzo di materiali difettosi o dal loro uso erroneo o improprio o non conforme alle normative.

L' Impresa dovrà utilizzare prodotti, macchine e procedure nel rispetto di quanto individuato nel D.M. del 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" e s.m.i..

In particolare devono essere applicate tutte le indicazioni e rispettate le prescrizioni indicate al punto b) SPECIFICHE TECNICHE del sopra richiamato D.M. del 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

L'Appaltatore deve sottoporre, prima dell'inizio del servizio ed ad ogni variazione durante l'esecuzione degli stessi, le Schede Tecniche e le Schede di Sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti (detergenti, disinfettanti, ecc.) che intende impiegare.

E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare:

1. acido cloridrico
2. ammoniaca.

I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione e devono essere preparati "di fresco".

E' vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di grès si potranno usare dei detergenti lievemente acidi; sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma, non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, o prodotti all'anilina che li danneggerebbero irreparabilmente.

Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).

In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche.

Oltre alla verifica delle schede tecniche e di sicurezza, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l'uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e l'esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni.

L'Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche e dei prodotti.

L'Amministrazione aggiudicatrice non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine, delle attrezzature e dei prodotti.

Articolo 8 – REPERIBILITA' ED INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA

Per la regolare esecuzione del servizio, in particolare per l'esecuzione delle prestazioni a richiesta per interventi di pulizia straordinaria, l'Appaltatore deve nominare un Referente responsabile della corretta esecuzione del servizio e del coordinamento del personale assegnato il cui nominativo e recapito deve essere notificato al Direttore dell'Esecuzione del contratto 5 giorni prima dell'avvio del servizio.

Il Referente, sempre rintracciabile attraverso rete di telefonia mobile, dal lunedì alla domenica sabato, nella fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 22.00, è incaricato di dirigere, programmare, coordinare e controllare l'attività del personale dell'Appaltatore addetto al servizio.

Tutte le comunicazioni con il Referente si intendono fatte ad ogni effetto direttamente all'Appaltatore.

Il Comune si rivolgerà direttamente al Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Quanto dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dal Comune dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

In caso di impedimento o ferie del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al Direttore dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo e i recapiti del sostituto.

È facoltà dell'Amministrazione chiedere all'Appaltatore la sostituzione del Referente sulla base di valida motivazione. La sostituzione dovrà essere effettuata entro 3 giorni dalla richiesta.

Gli interventi di pulizia straordinaria potranno riguardare interventi da effettuarsi anche più volte al giorno in orari differenti anche presso la stessa struttura, anche nella giornata di domenica o in giorni festivi. Tali

interventi di pulizia straordinaria a chiamata, eseguibili anche in regime di reperibilità devono, salvo diverse indicazioni fornite di volta in volta dalla Amministrazione aggiudicatrice, avere inizio entro e non oltre n. 2 ore dalla richiesta (che può avvenire anche telefonicamente) e devono essere conclusi senza interruzioni.

Articolo 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui alla normativa di riferimento, al contratto ed al presente capitolato.

La partecipazione alla procedura, la sottoscrizione del verbale di consegna del servizio ovvero la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale:

- a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio;
- a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la corretta esecuzione dei servizi richiesti, in coerenza con quanto prescritto dal presente capitolato e con quanto verrà dallo stesso proposto in sede di offerta, nonché in osservanza alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. "Codice dei contratti", del D.L. n. 76/2020 (L. N. 120/2020) "SEMPLIFICAZIONI", D.M. del 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" e del D.Lgs. n. 81/2008 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ottemperando a tutti gli adempimenti ivi previsti.

L'appaltatore deve altresì osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105, commi 8, 9 e 10 del Codice dei contratti.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località di esecuzione dei servizi.

Tutti i prodotti detergenti e ausiliari per l'igiene che l'appaltatore si impegna ad utilizzare non devono contenere sostanze o elementi vietati dal D.M. del 29 gennaio 2021.

L'appaltatore si impegna a tal fine:

- a rispettare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e le condizioni economiche e normative, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal CCNL siglato dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nonché a sostenere tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica per garantire, in ossequio al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
- a liberare l'Amministrazione contraente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione, o molestia di terzi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto;
- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando le disposizioni che si richiamano al Regolamento U.E 2016/679 "Protezione dei Dati";
- a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsto dal capitolato speciale, con piena autonomia organizzativa e gestionale.

Sono pertanto a completo carico dell'Appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale:

- il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego di prodotti chimici;
- tutte le spese e gli oneri attinenti all'assunzione, la formazione anche in materia di sicurezza e amministrazione del personale necessario al servizio, compresa la fornitura di divise, tessere di riconoscimento nonché eventuali buoni pasto;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavori in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari necessari a svolgere i servizi oggetto dell'appalto;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni;
- tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto.

L'aggiudicatario è tenuto a segnalare prontamente al Comune la presenza di qualsiasi guasto e danno agli immobili, alle attrezzature ed a materiali, rilevati presso le sedi interessate dal servizio, anche qualora non fossero stati causati dall'azienda assuntrice.

L'impresa aggiudicataria si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro, previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

In particolare, esigerà dal proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e dai propri preposti di controllare tale rispetto.

Dovrà osservare e far osservare dal suo personale tutte le procedure interne in materia di prevenzione dai rischi e di tutela ambientale adottate nell'ambito delle aree dell'ente delle quali verrà informato.

Le prestazioni che sono oggetto del presente contratto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, e del documento unico di valutazione dei rischi da interferenti (DUVRI) in cui vengono indicate le misure da adottare allo scopo di eliminare o, dove ciò non fosse possibile, ridurre al massimo i rischi derivanti dalle interferenze che si possono verificare nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni tutte le disposizioni contenute nel protocollo anticontagio e nel DUVRI di cui sopra.

La formulazione dell'offerta costituirà accettazione da parte dell'appaltatore dell'incidenza percentuale degli oneri per la sicurezza e del relativo importo indicato.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al responsabile del servizio un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'Appaltatore, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza individuati dalla Amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 10 – PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative vigenti in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nella esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese di pulimento, disinfezione, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 recante disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, l'Amministrazione aggiudicatrice provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultima della documentazione ufficiale attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale, compresi i soci – lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell'appalto, e previa attestazione da parte dell'Appaltatore di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori. Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci – lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'Amministrazione aggiudicatrice procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Appaltatore il termine massimo di venti giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, l'Amministrazione aggiudicatrice, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. Il personale impiegato è obbligato ad indossare una uniforme omogenea. Il comportamento del personale dovrà essere corretto ed educato: altrimenti, potrà essere chiesta la sua sostituzione. Ai dipendenti dell'appaltatore dovrà essere prescritta l'osservanza del segreto d'ufficio ed è fatto divieto agli stessi di aprire cassetti, armadi, rimuovere carte, disegni o altri documenti, lasciati eventualmente sui tavoli o sulle scrivanie.

Il personale, inoltre, dovrà consegnare al proprio superiore gli oggetti rinvenuti nell'espletamento del servizio, il quale provvederà alla consegna al responsabile della struttura.

Nei cinque giorni precedenti l'inizio del servizio appaltato, l'Appaltatore dovrà comunicare l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), nonché, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, preventivamente a quello in cui le variazioni si verificano.

L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato entro cinque giorni.

Entro 30 giorni dall'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà produrre all'Amministrazione aggiudicatrice copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1997, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

Analogamente l'Appaltatore dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori sempre prima del loro che i nuovi lavoratori prendano servizio presso gli immobili del Comune di Padenghe sul Garda.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di Euro 100,00 che sarà applicata dall'Amministrazione aggiudicatrice a suo insindacabile giudizio.

L'Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice il libro di matricola, il libro di paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

L'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

L'affidatario è garante dell'idoneità del personale che fra l'altro ha l'obbligo di mantenere la massima riservatezza rispetto a quanto venisse a sua conoscenza durante lo svolgimento del servizio.

Il Comune avrà la facoltà di richiedere la sostituzione delle persone non gradite sul piano comportamentale o del rendimento. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'affidatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'appaltatore s'impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservano una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore.

La pulizia dovrà essere eseguita in ore tali da non intralciare o disturbare il lavoro nei vari uffici, d'intesa con i Responsabili dei Settori o loro indicati a cui è affidata la supervisione del servizio e l'esatta applicazione del presente capitolato. In ogni caso, prima che gli addetti alle pulizie lascino il luogo della prestazione, tutti i locali dovranno essere oggetto di intervento pulizia come previsto dall'affidamento. Tutte le prestazioni dovranno essere verificate dal responsabile del settore di pertinenza e, in caso di anomalie, comunicate tempestivamente al direttore dell'esecuzione.

L'appaltatore dovrà assicurare ai propri dipendenti un'adeguata formazione ed un aggiornamento professionale periodico, avente come obiettivo generale l'acquisizione di conoscenze generali in materia di igiene ambientale, metodologie di pulizia e sanificazione negli ambienti, secondo le previsioni di cui all'art. C.c).1. dell'allegato 1 del D.M. 29 gennaio 2021 (C.A.M.).

In caso di inosservanza di quanto sopra, come pure nel caso di inadempienza agli altri obblighi di cui al presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà recedere, a suo insindacabile giudizio, dal contratto, salvo la pretesa al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Articolo 11 - OBBLIGHI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

L'Amministrazione mette a disposizione gratuitamente per l'espletamento del servizio:

- acqua ed elettricità necessarie;
- locali necessari per l'attività di ripostiglio per l'organizzazione del servizio.

All'appaltatore sarà consentito il deposito dei dispositivi e delle attrezzature necessarie alla realizzazione delle prestazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti e di quanto indicato nel presente capitolato. La Amministrazione aggiudicatrice non è responsabile in caso di danni o furti subiti all'interno di tale locale.

Articolo 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento individua il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi della normativa vigente: la designazione verrà effettuata entro la data dell'atto di stipula ovvero del verbale di consegna anticipata del servizio.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, avvalendosi anche della collaborazione degli uffici interessati al servizio di pulizia, monitora costantemente la corretta esecuzione del contratto, attraverso il controllo delle prestazioni, al fine di verificarne l'efficacia in termini di qualità, regolarità e puntualità nell'esecuzione.

Il controllo sarà finalizzato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rispetto al presente Capitolato e al contratto.

Il livello di sanificazione sarà rilevato attraverso controlli visivi delle superfici, delle aree e degli ambienti interessati delle operazioni di pulizia di cui al presente Capitolato e suoi allegati.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il DEC o suoi delegati potranno effettuare in qualsiasi momento ispezioni a campione, nel numero e con la frequenza che riterranno necessari ed opportuni, intese a verificare il regolare svolgimento del servizio ed il rispetto delle condizioni contrattuali in qualunque degli immobili oggetto del servizio e in qualsiasi momento, svincolato dall'orario delle prestazioni. Non sono imputati all'Affidatario gli effetti negativi evidentemente provocati da terze persone nel momento immediatamente successivo all'esecuzione del servizio.

In caso di "non conformità" delle prestazioni è onere dell'Affidatario il ripristino delle condizioni ottimali del servizio e delle forniture.

Eventuali "non conformità" delle prestazioni contrattuali rilevate nel corso della verifica sono contestate dal DEC e formalizzate al recapito del Referente il quale sarà chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive che l'Appaltatore intende porre in essere per il recupero del servizio.

L'Appaltatore è obbligato a ripristinare il servizio di pulizia entro il termine fissato dal Direttore dell'esecuzione, commisurato alla gravità del disservizio, comunque non inferiore alle 4 ore e non superiore ai tre giorni (naturali e consecutivi) dalla data della contestazione. È sempre ammesso il pronto intervento dell'Azienda assuntrice per integrare od ovviare la causa della mancata attività.

In caso di mancato ripristino entro il termine fissato dal DEC sarà attivata la procedura per l'applicazione delle relative penali previste nel presente capitolato.

Il Comune di Padenghe sul Garda si riserva infine, ove la "non conformità" evidenziasse oggettivamente i presupposti di grave inadempienza, la facoltà di ricorrere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'appaltatore di cedere il servizio salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

In caso di infrazione alle norme del presente contratto commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi s'intenderà l'appaltatore.

Articolo 14 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori compresi nel contratto d'appalto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti e s.m.i..

In particolare ai sensi dell'art. 105, comma 1, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Amministrazione aggiudicatrice, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico motivi di esclusione di cui all'art. 80;
- b) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- c) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Amministrazione aggiudicatrice:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Amministrazione aggiudicatrice almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca

dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
 - l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL, al CSE e al RUP la verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b);
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
- 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- d) che l'appaltatore, unitamente all'istanza di subappalto, trasmetta alla Amministrazione aggiudicatrice:
- 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo del relativo servizio, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Amministrazione aggiudicatrice in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Amministrazione aggiudicatrice abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse

nell'oggetto sociale del contraente principale; l'affidatario deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

E' vietato, pena la risoluzione immediata del contratto, avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera).

Articolo 15 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi così come previsto dall'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Il DEC e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Amministrazione aggiudicatrice, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Articolo 16 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità indicate all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. L'importo della garanzia è ridotto nei casi contemplati dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento. La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dovrà avere una durata pari a quella convenzionale.

La garanzia definitiva potrà anche essere incamerata a seguito di applicazione di penali o per risarcire il danno che l'Ente aggiudicatore abbia patito in corso di esecuzione del contratto. Pertanto, la garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'affidatario, pena la risoluzione del contratto. Resta salvo per l'Amministrazione comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La garanzia definitiva, che non dovrà prevedere clausole di estinzione automatica della garanzia, rimarrà vincolata per tutta la durata convenzionale e sarà svincolata e restituita al contraente previo accertamento del regolare svolgimento del servizio attestato dalla verifica di conformità disposta ai sensi del comma 2 dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 17 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. La pulizia concerne: pavimenti di qualsiasi genere e tipo, marmi, muri e soffitti rasati a gesso, a intonaco civile o piastrellato, tappezzati con stoffa o materiali sintetici, controsoffittature, uffici, biblioteche, servizi igienici, corridoi, pianerottoli, scale, ingressi ed ogni altro locale considerato nelle schede tecniche; le maniglie, gli zoccoli, le finestre, interne ed esterne, superfici vetrate interne ed esterne, fisse e mobili, i davanzali, i caloriferi, i termoconvettori, i condizionatori ed ogni altro infisso, il mobilio e le suppellettili in genere. **Il ritmo degli interventi dovrà essere commisurato al grado di utilizzazione di ciascun ambiente, tale, comunque, da assicurare sempre uno stato di pulizia soddisfacente e continua.**

2. Le prestazioni, in ogni modo, dovranno rispettare, allorché non ne sia previsto uno particolare, il seguente programma minimo.

A) PRESTAZIONI DI TIPO PARTICOLARE

1) SEDE MUNICIPALE (VIA BARBIERI)

pulizia giornaliera dal lunedì al sabato con min. n. 2 operatori per min. n. 3 ore/giorno. Il servizio deve essere eseguito il martedì ed il giovedì dalle ore 18.30 in poi; il lunedì, il mercoledì, il venerdì ed il sabato dalle 14.30 in poi.

2) BIBLIOTECA (VIA ROMA)

PER LA BIBLIOTECA, CONSIDERATA L'ELEVATA PRESENZA DI BAMBINI CHE SVOLGONO ANCHE ATTIVITA' A TERRA, E' OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DI SOLO PRODOTTI ECOLOGICI E PRIVI DI CANDEGGINA ED AMMONIACA.

pulizia giornaliera dal lunedì al sabato.

Il servizio deve essere eseguito nei seguenti orari:

-il mercoledì e il venerdì tra le ore 14.30 e le ore 18.30;

- il lunedì, il martedì ed il giovedì tra le 18.00 e le ore 20.00.

3) AMBULATORI MEDICI (PIAZZA MATTEOTTI)

pulizia tutti i giorni dal lunedì al venerdì

Il servizio deve essere eseguito entro le ore 08.00.

Modalità di esecuzione del servizio per gli immobili di cui ai punti 1), 2) e 3)

Uffici – sale – locali tecnici ed altre stanze

Servizio giornaliero:

- pulizia e lavaggio ad umido della pavimentazione con idoneo detersivo dei pavimenti e in presenza di tappeti, aspirazione della polvere con macchine battitappeto ed eventuale smacchiatura;
- spolveratura scrivanie;
- vuotatura e pulitura dei cestini gettacarta e posacenere;
- raccolta carta e rifiuti a terra nel giardino;
- pulizia dei tappeti e delle aree morbide con aspirapolvere;

Servizio settimanale:

- spolveratura arredi e scaffali;
- pulizia con idoneo disinfettante degli apparecchi telefonici;
- spazzamento vialetti esterni alla biblioteca;

Servizio quindicinale:

- pulizia pareti e di tutte le superfici vetrate (es. serramenti, vetrine, ecc.)
- **pulizia degli scaffali e dei libri sugli stessi posizionati presenti nella Biblioteca comunale**

Servizio bimestrale:

- deceratura, ceratura e lucidatura secondo i tipi di pavimentazione, ad eccezione della pavimentazione in vinilico per la quale è prevista solo la sgrassatura.

Servizio semestrale:

- pulitura con straccio umido ed idoneo detersivo delle superfici verticali e orizzontali superiori esterne degli armadi.

Servizi igienici

Pulizia giornaliera:

- lavaggio della pavimentazione, delle apparecchiature sanitarie e degli specchi;
- disinfezione generale;
- vuotatura e ripristino sacchi e cestini.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e sostituzione del materiale igienico-sanitario e degli asciugamani in carta.

Pulizia quindicinale:

- lavaggio pareti e serramenti.

Ingressi, scale, corridoi, pianerottoli

Servizio giornaliero:

- spazzatura della pavimentazione;
- pulizia cabine ascensori previa spazzatura ad umido delle superfici orizzontali e spolveratura ad umido delle superfici verticali.

Servizio settimanale:

- lavaggio con idoneo detersivo della pavimentazione;
- spolveratura ad umido dei servoscala per carrozzelle disabili;
- lavaggio con detergente degli ascensori e dei servoscala.

Servizio mensile:

- deceratura, lavaggio con idoneo detersivo, ceratura e lucidatura secondo i tipi di pavimentazione ad eccezione della pavimentazione in vinilico per la quale è prevista solo la sgrassatura.

N.B.) Qualora taluni di questi spazi fosse occupata da armadi o altri mobili, questi dovranno essere puliti in conformità a quelli allocati negli studi, uffici, laboratori. Per gli atri, ingressi e corridoi di ampie superfici dovrà essere effettuata la spazzatura utilizzando mezzi meccanici.

Archivi, depositi e magazzini**Servizio quadrimestrale:**

- spazzatura e lavaggio con idoneo detersivo della pavimentazione e spolveratura dei mobili ivi collocati.

4) PALESTRA SCOLASTICA (VIA TALINA)

La pulizia della palestra deve essere effettuata tutti i giorni prima dell'inizio delle lezioni scolastiche, nei giorni dal lunedì al sabato compresi. Il servizio non viene effettuato nei mesi di luglio e agosto

Il servizio deve essere eseguito entro le ore 7.30.**Modalità di esecuzione del servizio per l'immobile di cui al punto 4)**

Palestra, spogliatoi, altri vani e ingressi

Servizio giornaliero

- pulizia e lavaggio ad umido di tutte le pavimentazioni con idoneo detersivo;
- vuotatura e pulitura dei cestini gettacarta e posacenere.

Pulizia settimanale

- pulizia di tutte le pavimentazioni con macchina *lavapavimenti*.

Pulizia quindicinale

- Lavaggio pareti e serramenti;

Servizi Igienici**Servizio giornaliero:**

- lavaggio della pavimentazione, delle apparecchiature sanitarie e degli specchi;
 - disinfezione generale;
 - vuotatura e ripristino sacchi e cestini;
- L'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e sostituzione del materiale igienico-sanitario e degli asciugamani in carta.

Pulizia quindicinale

- Lavaggio pareti e serramenti;
- Spolveratura attrezzatura;

5) SALA RIUNIONI E SALA CONFERENZE PRESSO LA EX SEDE MUNICIPALE E RELATIVI ACCESSI, PIANI 1° E 2° (PIAZZA MATTEOTTI)**Il servizio deve essere eseguito entro le ore 08.00.****Modalità di esecuzione del servizio per gli immobili di cui al punto 5)**

Sale - Uffici - locali tecnici ed altre stanze - Ingressi, scale, corridoi, pianerottoli

Servizio settimanale

- pulizia e lavaggio ad umido della pavimentazione con idoneo detersivo, dei pavimenti;
- vuotatura e pulitura dei cestini gettacarta e posacenere.

Pulizia quindicinale

- Lavaggio pareti e serramenti;

Servizi Igienici (siti al Piano 1°)

Servizio giornaliero:

- lavaggio della pavimentazione, delle apparecchiature sanitarie e degli specchi;
- disinfezione generale;
- vuotatura e ripristino sacchi e cestini;

L'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e sostituzione del materiale igienico-sanitario e degli asciugamani in carta.

6) SALA POLIFUNZIONALE (VIA TALINA)

Il servizio deve essere eseguito entro le ore 08.00.

La pulizia della sala deve essere effettuata tutti i giorni prima dell'inizio delle lezioni scolastiche nei giorni dal lunedì al sabato compresi. Il servizio non viene effettuato nei mesi di luglio e agosto

Modalità di esecuzione del servizio per gli immobili di cui al punto 6)

Sale - Uffici - locali tecnici ed altre stanze - Ingressi, scale, corridoi, pianerottoli

Servizio giornaliero

- pulizia e lavaggio ad umido della pavimentazione con idoneo detersivo, dei pavimenti;
- vuotatura e pulitura dei cestini gettacarta e posacenere.

Pulizia quindicinale

- Lavaggio pareti e serramenti;

Servizi Igienici

Servizio giornaliero:

- lavaggio della pavimentazione, delle apparecchiature sanitarie e degli specchi;
- disinfezione generale;
- vuotatura e ripristino sacchi e cestini;

L'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e sostituzione del materiale igienico-sanitario e degli asciugamani in carta.

Pulizia quindicinale

- Lavaggio pareti e serramenti;
- Spolveratura attrezzatura;

7) SALA MORTUARIA E SERVIZI IGIENICI CIMITERO:

Modalità di esecuzione del servizio per gli immobili di cui al punto 7)

Il servizio deve essere eseguito nell'orario di apertura del cimitero.

Sala mortuaria

Il servizio deve essere effettuato una volta al mese.

- pulizia e lavaggio ad umido della pavimentazione con idoneo detersivo dei pavimenti;
- vuotatura e pulitura dei cestini gettacarta.

Servizi igienici

Il servizio deve essere effettuato due volte alla settimana in tutti i mesi dell'anno eccetto che nel mese di novembre nel quale il servizio deve essere eseguito n. 3 volte a settimana.

- lavaggio della pavimentazione, delle apparecchiature sanitarie e degli specchi;
- disinfezione generale;
- vuotatura e ripristino sacchi e cestini.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e sostituzione del materiale igienico-sanitario e degli asciugamani in carta.

8) BAGNI LIDO COMUNALE

Il servizio deve essere eseguito entro le ore 08.30.

Modalità di esecuzione del servizio per gli immobili di cui al punto 8)

Il servizio deve essere svolto nei giorni di sabato e domenica nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 31 marzo. (un intervento di pulizia al giorno tra le ore 7.00 e le ore 8.30).

Il servizio comprende anche l'apertura al pubblico dei bagni entro le ore 8.30 della mattina e la chiusura degli stessi per le ore 18.00.

- lavaggio della pavimentazione, delle apparecchiature sanitarie e degli specchi;
- disinfezione generale;
- vuotatura e ripristino sacchi e cestini.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e sostituzione del materiale igienico-sanitario e degli asciugamani in carta.

9) TORRE CAMPANARIA DEL CASTELLO

Modalità di esecuzione del servizio per gli immobili di cui al punto 9)

Il servizio deve essere eseguito tra ore 9.30 e le 12.30.

Pulizia quindicinale nel periodo maggio - settembre e pulizia mensile nel periodo ottobre - aprile

- lavaggio dei vetri e delle pavimentazioni, scale comprese;
- disinfezione generale;

10) PARAPETTI IN VETRO SITI IN PIAZZA G. D'ANNUNZIO

Modalità di esecuzione del servizio per gli immobili di cui al punto 10)

Pulizia bimestrale

- lavaggio dei vetri.

11) N. 4 PENSILINE AUTOBUS IN VIA BARBIERI

Modalità di esecuzione del servizio per gli immobili di cui al punto 11)

Pulizia mensile

- lavaggio di tutte le superfici, vetri compresi.

12) AUDITORIUM E LOCALI LIMITROFI

Il servizio deve essere eseguito entro le ore 08.00.

La pulizia della sala deve essere effettuata tutti i giorni prima dell'inizio delle lezioni scolastiche nei giorni dal lunedì al sabato compresi. Il servizio non viene effettuato nei mesi di luglio e agosto

Modalità di esecuzione del servizio per gli immobili di cui al punto 12)

Sala – uffici - locali tecnici ed altre stanze - Ingressi, scale, corridoi, pianerottoli

Servizio giornaliero:

- pulizia e lavaggio ad umido della pavimentazione con idoneo detersivo dei pavimenti e in presenza di tappeti, aspirazione della polvere con macchine battitappeto ed eventuale smacchiatura;
- spolveratura scrivanie;
- vuotatura e pulitura dei cestini gettacarta e posacenere;
- raccolta carta e rifiuti a terra nel giardino;
- pulizia dei tappeti e delle aree morbide con aspirapolvere;

Servizio settimanale:

- spolveratura arredi e scaffali;
- pulizia con idoneo disinfettante degli apparecchi telefonici;
- spazzamento vialetti esterni alla biblioteca;

Servizio quindicinale:

- pulizia pareti e di tutte le superfici vetrate (es. serramenti, vetrine, ecc.)

Servizio bimestrale:

- deceratura, ceratura e lucidatura secondo i tipi di pavimentazione, ad eccezione della pavimentazione in vinilico per la quale è prevista solo la sgrassatura.

Servizio semestrale:

- pulitura con straccio umido ed idoneo detersivo delle superfici verticali e orizzontali superiori esterne degli armadi.

Servizi igienici**Pulizia giornaliera:**

- lavaggio della pavimentazione, delle apparecchiature sanitarie e degli specchi;
- disinfezione generale;
- vuotatura e ripristino sacchi e cestini.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e sostituzione del materiale igienico-sanitario e degli asciugamani in carta.

B) PRESTAZIONI DI TIPO GENERALE (FINESTRE, INTERNE ED ESTERNE, PORTE, SERRAMENTI IN GENERE, TAPPARELLE, VENEZIANE, PERSIANE, TENDE, MOQUETTE, SUPERFICI VETRATE INTERNE ED ESTERNE, FISSE E MOBILI, DAVANZALI, CONTROSOFFITTATURE) DA ESEGUIRE IN TUTTO GLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO.

Modalità di esecuzione del servizio per tutti gli immobili oggetto del presente capitolato

La pulizia dovrà essere eseguita nei periodi sopra definiti per ogni struttura oggetto di intervento. Ad integrazione di quanto definito ai punti precedenti, in tutte le strutture oggetto dell'appalto l'Appaltatore deve eseguire altresì i seguenti interventi.

Servizio quindicinale:

- lavaggio e disinfezione delle superfici vetrate poste sui banconi di ricezione del pubblico.
- lavaggio integrale dei vetri;

Servizio mensile:

- deragnatura;

Servizio bimestrale:

- lavaggio integrale delle vetrate interne ed esterne, fisse e mobili.

Servizio trimestrale:

- Lavaggio integrale delle porte e delle finestre;

Servizio annuale:

- lavaggio integrale di tutti gli infissi;
- lavaggio su entrambe le facce delle persiane e tapparelle;
- lavaggio delle veneziane, previo smontaggio e successivo montaggio;
- lavaggio dei cassettoni, imposte e simili;
- lavaggio delle pareti e delle controsoffittature in materiale lavabile;
- lavaggio caloriferi e termoconvettori.

C) RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

L'Appaltatore dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti con la modalità "porta a porta" secondo lo schema di raccolta dei rifiuti settimanale che verrà fornito dagli uffici comunali, adeguandosi ad ogni eventuale variazione che dovesse verificarsi durante il triennio. L'impresa, inoltre, dovrà mantenere in ordine ed in condizioni igieniche accettabili i locali e o i punti di raccolta di sacchi e contenitori.

D) RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI

In relazione alla raccolta differenziata di carta, vetro e plastica, di scatole di cartone e di cartoni da imballo, l'impresa dovrà:

- contribuire alla corretta realizzazione della raccolta differenziata all'interno di tutte le strutture;
- eseguire tutte le istruzioni che l'amministrazione ritenga opportuno di dare ai fini di una migliore gestione della raccolta differenziata;
- adeguarsi alle eventuali nuove modalità operative previste dall'Amministrazione senza che da ciò derivi alcun onere per l'Amministrazione aggiudicatrice;
- provvedere a tenere sgombre da ogni tipo di rifiuti le aree ecologiche;

E) SERVIZI AGGIUNTIVI STRAORDINARI

L'impresa dovrà rendersi disponibile ad effettuare, senza alcun aggravio economico per l'Amministrazione aggiudicatrice, interventi aggiuntivi di pulizia nelle zone oggetto dell'affidamento del servizio, qualora ciò fosse richiesto in seguito all'esecuzione di tinteggiature, opere murarie o impiantistiche di modeste entità connessi ad interventi di manutenzione ordinaria o in occasione di traslochi.

Articolo 18 - USO DI LOCALI, ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA

L'Amministrazione aggiudicatrice metterà a disposizione dell'Appaltatore in ciascun fabbricato un locale da adibire a spogliatoio e magazzino per materiali di consumo, con facoltà di sostituire detto locale per esigenze organizzative dell'Ente, con altro, senza che l'appaltatore possa fare alcuna opposizione od eccezione. L'ente provvederà a mettere a disposizione dell'Appaltatore l'acqua e l'energia elettrica occorrente per lo svolgimento del servizio.

Articolo 19 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Conformemente a quanto disposto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, che qui si richiama integralmente, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali, al momento non prevedibili, che impediscono in via temporanea che i servizi dedotti nel presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, nonché dei servizi già svolti, dei servizi la cui erogazione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa gli stessi possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri, della consistenza del personale al momento della sospensione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione.

La sospensione può essere disposta anche nel caso in cui alcuni locali rimangano chiusi o inutilizzati a causa di lavori di ristrutturazione e/o manutenzione o per qualsiasi altro motivo per un periodo superiore a 3 giorni. In tal caso l'Amministrazione/il Responsabile tecnico si riserva di richiedere la sospensione temporanea e parziale del servizio, per la quale ne sarà data preventiva comunicazione alla ditta indicando la data da cui decorre la sospensione. Parimenti sarà data comunicazione della riattivazione del servizio.

In caso di sospensione si procederà con le indicazioni da parte dell'Amministrazione/Responsabile tecnico delle modalità di recupero degli interventi che potranno essere effettuati anche in altre sedi comunali ovvero alla decurtazione del prezzo per l'esecuzione del servizio di pulizia non eseguito a causa della sospensione, proporzionalmente rapportato alla durata del servizio e alle superfici ridotte.

Per tali sospensioni la ditta non può opporre eccezioni alla Amministrazione aggiudicatrice, neppure a titolo di risarcimento danni.

Articolo 20 - ESTENSIONE E/O RIDUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune, si riserva la facoltà di modificare, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto può essere esteso o ridotto fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni contrattuali senza che l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In tal caso la ditta dovrà provvedere, su specifica richiesta dell'Amministrazione, ad assicurare l'aumento o la riduzione dei servizi alle medesime condizioni di affidamento e di contratto, ivi comprese quelle economiche. In caso di estensione del servizio ad integrazione, la ditta è chiamata a produrre un preventivo di spesa per l'esecuzione del servizio di pulizia ordinaria, per gli ambienti oggetto dell'estensione, con l'indicazione della relativa spesa.

In caso di riduzione del servizio, sarà defalcato dalla fattura, il costo per l'esecuzione del servizio di pulizia per gli ambienti oggetto della riduzione, proporzionalmente rapportata alla durata del servizio e alle superfici ridotte.

In caso di riduzione del servizio a seguito di indisponibilità permanente dei locali, a qualsiasi titolo, il Comune può esercitare la facoltà di recesso unilaterale e la ditta aggiudicataria dovrà accettare, a seconda dei casi sopracitati, la riduzione delle prestazioni, con una proporzionale riduzione del compenso contrattuale, senza che la ditta possa esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione. Nel caso di recesso parziale il corrispettivo mensile sarà ridotto, proporzionalmente, tenuto conto delle riduzioni delle superfici dei locali.

Articolo 21 - GARANZIE ASSICURATIVE

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potrebbero derivare per fatto della stessa ditta o dei suoi dipendenti durante l'esecuzione del servizio. Egli assume ogni responsabilità, civile e penale, nel caso di infortuni subiti sia dal proprio personale addetto al servizio, che dai terzi, nonché di danni al personale comunale o a terzi. La ditta è responsabile del personale da essa dipendente, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità del comune, e risponderà di tutti i danni che, per colpa o negligenza dello stesso, potranno essere arrecati a persone o cose.

Nel caso di ammanchi o deterioramenti di beni, imputabili ai lavoratori impiegati dall'impresa, graveranno su di essa Ditta le conseguenti responsabilità. I danni ai beni appartenenti all'Amministrazione, gli ammanchi o i deterioramenti saranno addebitati a prezzo di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'Amministrazione; ciò senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

Qualora la ditta, nello svolgimento del servizio, procuri danni a beni mobili ed immobili del Comune o di terzi di qualsiasi natura, dovrà provvedere, senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. Qualora l'aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nei termini fissati nella relativa lettera di notifica, il Comune resta autorizzato a provvedere direttamente, rivalendosi sulla garanzia definitiva.

Qualora non ne fosse già in possesso, l'Appaltatore dovrà provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera che a qualunque titolo operino per suo conto ed interesse con limite non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro che lo tenga indenne dalle richieste di risarcimento derivanti dall'esecuzione del servizio a pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

L'aggiudicatario si obbliga a tenere attiva la polizza, attraverso il regolare pagamento dei premi e delle regolazioni, per l'intera durata dell'appalto, impegnandosi a comunicare alla Amministrazione aggiudicatrice eventuali disdette o avvicendamenti della Compagnia assicurativa. L'aggiudicatario prende atto che la presenza di esclusioni contrattuali che limitassero la portata della garanzia assicurativa oppure l'applicazione da parte della Compagnia di franchigie e/o limiti d'indennizzo resteranno a suo totale carico, restando il medesimo comunque impegnato al risarcimento dell'intero danno cagionato alla Amministrazione aggiudicatrice o a terzi.

In mancanza di tale polizza non si potrà procedere alla stipula del contratto ed alla consegna del servizio; ciò comporterà la decadenza dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, sull'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi in argomento, nonché sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla Legge 23.10.1960 n. 1369 e libera fin d'ora il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e da ogni altro danno che potesse emergere dall'espletamento dei servizi medesimi.

La Amministrazione aggiudicatrice è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Articolo 22 - PAGAMENTI

Il pagamento del canone a forfait fisso è liquidato con cadenza mensile posticipata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica tramite il portale di interscambio del Mef.

Sull'importo di ogni singola fattura verrà operata una ritenuta pari a 0,50% che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale ai sensi del c. 5 dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016. La liquidazione della fattura è comunque subordinata ai tempi di acquisizione, d'ufficio, del DURC, nonché alle verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 (I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alle verifiche di legge inoltrando apposita richiesta a Agenzia delle Entrate – Riscossione).

La Società è obbligata al rispetto delle disposizioni dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il mancato adempimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla stessa legge.

Articolo 23 - PENALI

Qualora si verifichino operazioni eseguite inesattamente, in modo incompleto o, comunque, non conformemente al presente capitolato speciale d'appalto, è facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice di applicare a carico dell'Appaltatore penali pecuniarie comprese tra euro 100,00 ed euro 1.000,00, secondo la gravità dei casi, per ciascuna delle violazioni. La misura delle penali sarà stabilita, dall'Amministrazione aggiudicatrice, a suo giudizio insindacabile. Le penali verranno applicate tutte le volte in cui perverranno lamenti dal responsabile della struttura.

Una volta constatate insufficienze e comunque carenze aventi evidenza oggettiva, l'Amministrazione comunale contesterà all'indirizzo pec dell'Aggiudicatario le violazioni/inadempienze e/o negligenze riscontrate: in tale contestazione verrà fissato un termine commisurato alla gravità del disservizio (comunque non inferiore all'ora e non superiore ai tre giorni naturali e consecutivi dalla data della contestazione) entro il quale l'Aggiudicatario dovrà sanare tale inadempimento secondo le indicazioni del Responsabile dell'Ente. Se entro il termine assegnato dall'Ente l'Appaltatore non avrà posto rimedio alle violazioni e inadempienze accertate, l'Amministrazione applicherà le penali nelle misure indicate nel presente articolo, inoltre potrà provvedere all'esecuzione delle attività "in danno", addebitandone le spese all'Impresa, rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione. A titolo esemplificativo, la Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare, per ogni struttura oggetto di intervento, con comunicazione scritta trasmessa via pec, le penali di importo compreso tra euro 100,00 ed euro 1.000,00 a seconda della gravità del caso ed a discrezione della Amministrazione aggiudicatrice, per inosservanza delle norme e prescrizioni contrattuali:

PULIZIE GIORNALIERE, SETTIMANALI E QUINDICINALI

- Penale di € 200,00 per la mancata esecuzione delle prestazioni;
- Penale di € 200,00 per l'esecuzione di prestazioni incomplete o non conformi alle prescrizioni del Capitolato e/o progetto tecnico presentato in sede di offerta;

PULIZIE PERIODICHE CON CADENZA MENSILE O SUPERIORE

- Penale giornaliera di € 200,00 per il ritardo di oltre 3 (tre) giorni rispetto alla programmazione;;
- Penale di € 300,00 esecuzione di prestazioni incomplete o non conformi alle prescrizioni del Capitolato e/o progetto tecnico presentato in sede di offerta;

ORARIO

- Penale di € 100,00 mancato rispetto delle fasce orarie concordate;

REPERIBILITA'

- Penale giornaliera di € 200,00 irreperibilità del personale dell'impresa nelle fasce orarie convenute;
- Penale giornaliera di € 200,00 irreperibilità del Referente dell'Impresa;
- Penale di € 200,00 ritardo nell'avvio degli interventi straordinari rispetto alle 2 ore previste nel presente capitolato o rispetto a quanto di volta in volta concordato;
- Penale di € 200,00 esecuzione di prestazioni incomplete o non conformi alle prescrizioni del Capitolato e/o progetto tecnico presentato in sede di offerta;

ALTRE INADEMPIENZE

La Amministrazione aggiudicatrice applicherà, a sua discrezione, penali in caso di:

- uso di macchine e prodotti non conformi ai CAM ovvero alle prescrizioni indicate nel presente capitolato - Penale di € 1.000,00;
- impiego di personale non addestrato e non qualificato - Penale di € 1.000,00;
- mancata sostituzione del personale non gradito sul piano comportamentale o del rendimento- Penale di € 1.000,00;
- mancata sostituzione del personale per ferie, malattie e infortuni- Penale di € 1.000,00;
- mancata sostituzione dei materiali e/o prodotti di pulizia ritenuti di scarsa e scadenze qualità- Penale di € 500,00;
- mancato invio dell'elenco del personale impiegato- Penale di € 100,00;
- mancato invio della comunicazione di variazione del personale impiegato prima che il personale sia avviato all'espletamento del servizio- Penale di € 100,00;
- mancato invio della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1997, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro - € 100,00
- mancata integrazione della polizza fideiussoria in caso di parziale escussione - Penale di € 1.000,00.

Le penali si applicano, per analogia, anche per le attività di cui alla proposta migliorativa dell'Aggiudicatario.

Le penali verranno detratte dagli importi mensili fatturati. Il recupero delle somme qualificate come penali verrà operato dalla Amministrazione aggiudicatrice con rivalsa sui mandati di pagamento dovuti all'Aggiudicatario a partire dal primo giorno di scadenza e fino al completamento del recupero e in subordine mediante escussione della cauzione definitiva, che l'Aggiudicatario avrà l'obbligo di reintegrare.

Per le detrazioni l'Aggiudicatario non potrà porre alcuna eccezione, una volta che saranno state accertate le inadempienze da cui sono scaturite.

L'importo complessivo delle penali irrogate per l'intera durata del contratto non può superare il 10% dell'importo biennale di aggiudicazione; qualora le penali siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Sanzioni comminate alla Amministrazione aggiudicatrice in relazione alla gestione dei rifiuti.

L'aggiudicatario si obbliga ad effettuare il pagamento delle sanzioni pecuniarie eventualmente comminate dal concessionario pubblico del servizio di raccolta o dalla polizia locale per il conferimento di rifiuti impropri nell'ambito della raccolta dei rifiuti solidi urbani o dei rifiuti sottoposti a raccolta differenziata.

In caso di mancato versamento delle penali comminate, decorso il termine di dieci giorni naturali, successivi e continui dalla comunicazione dell'infrazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo *ad nutum* all'incameramento di una quota della fideiussione pari all'ammontare della penale stessa.

Articolo 24 - TEMPI DEI LAVORI

I servizi di pulizia dovranno essere effettuati rispettando l'orario programmato, concordato preventivamente, in modo da non arrecare alcun disturbo allo svolgimento dell'ordinaria attività che si espleta in ogni singolo ambiente. Se non diversamente concordato, ogni intervento deve essere eseguito senza sospensioni.

Articolo 25 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Come previsto dall'art. 108, comma 3, il responsabile dell'esecuzione del contratto quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando le prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Amministrazione aggiudicatrice su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) distacco di manodopera;
- e) inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale;
- f) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Amministrazione aggiudicatrice presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Amministrazione aggiudicatrice stessa;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. PENALI del presente capitolato;
- l) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- m) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della Amministrazione aggiudicatrice;
- n) mancato rispetto reiterato degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- p) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla Amministrazione aggiudicatrice;
- q) mancata nomina del Referente all'atto dell'inizio del servizio;
- r) mancata attivazione delle varianti migliorative presentate in sede di offerta, nei tempi previsti;
- s) nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto ed in vigenza dello stesso, il servizio oggetto del presente appalto sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della L. 488/1999 stipulata da CONSIP o da ARIA LOMBARDIA a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione e il Contraente non intenda adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli;
- t) nel caso in cui dovesse pervenire la Comunicazione prefettizia antimafia attestante, a carico dell'Impresa, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi sopra descritta, l'Amministrazione recederà dal contratto anche ai sensi dell'art. 88, comma 4bis, del D. Lgs. n. 159/2011, previa revoca dell'eventuale autorizzazione al subappalto;
- u) in caso di applicazione di:
 - almeno tre penali per la stessa tipologia di attività nel corso dell'anno;
 - dieci penali di tipologia diversa nel corso dell'anno;
 - almeno tre penali con riferimento alle varianti migliorative offerte;
- v) tutte le cause previste dalle normative vigenti.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Amministrazione aggiudicatrice non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Ente, salvo il risarcimento dei danni per un eventuale nuovo appalto e per tutti gli altri danni subiti. In ognuna delle ipotesi sopra previste la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione comunale in forma di

comunicazione inviata tramite pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

La Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal Soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto miglior offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 26 - EVENTI MODIFICATIVI

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'Amministrazione può imporre l'esecuzione all'Appaltatore fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice, cui integralmente si rinvia.

Con specifico riferimento alla stima quantitativa delle superfici da pulire che l'Amministrazione fornisce con il Capitolato, saranno possibili eventuali incrementi o riduzioni delle aree indicate; le variazioni, in aumento o riduzione, daranno titolo ad una proporzionale variazione del corrispettivo. Qualora l'Amministrazione determinasse di valersi della facoltà di riduzione, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per il mancato guadagno.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal Comune di Padenghe sul Garda.

Articolo 27 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento del contratto in oggetto sono, in via principale:

- a) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", nelle parti tuttora in vigore;
- b) il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Legge di conversione n. 120/2020);
- c) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
- d) il Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" e ss.mm.ii.;
- e) il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti";
- f) il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- g) la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- h) le norme del Codice civile;
- i) lo Statuto e regolamenti del Comune di Padenghe sul Garda.

Il contratto dovrà essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del 25 Codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Articolo 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale regolante l'appalto, si fa riferimento al codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia. Ogni eventuale modifica od integrazione del contratto dovrà costituire oggetto di specifico accordo tra le parti, salvo i casi in cui è previsto l'atto di sottomissione, e risultare per iscritto.

Qualora sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente appalto, l'appaltatore ed il Comune di Padenghe del Garda si impegnano a ricercare idonee soluzioni in uno spirito di collaborazione amichevole.

Nel caso dovessero permanere eventuali controversie in relazione al presente appalto sarà competente il foro di Brescia.

Articolo 29 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a totale carico dell'Appaltatore le imposte di bollo, i diritti e le spese di contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.

Articolo 30 - RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio al decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 e s.m.i. nonché al Codice civile.

Articolo 31 - PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”* si informa che i dati che i concorrenti comunicheranno all'Amministrazione verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali, nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.